

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.P.S.C**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 244/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 184/CGF – RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2008**

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Becchetti Dr. Alfredo Maria, Conte Prof. Emanuele, Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto, Massi Dr. Franco – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA, CAMPIONATO D. BERRETTI, SCAFATESE/FOGGIA DEL 2.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 86/TB del 13.2.2008)

Con preannuncio di reclamo del 13.2.2008 la S.S. Scafatese Calcio s.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo con la quale veniva accolto il ricorso proposto dall’U.S. Foggia S.p.A. avverso l’omologazione del risultato della gara Scafatese/Foggia del 2.2.2008 che non si era potuta disputare stante l’impossibilità dell’arbitro di identificare i tesserati del Foggia a seguito dell’asserito furto dei loro documenti.

Con la delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 86/TB del 13.2.2008 il Giudice Sportivo, riconoscendo l’esimente della causa di forza maggiore, rimetteva gli atti alla Lega Professionisti Serie C per il recupero della sopracitata gara.

Istruito il reclamo e fissata la data del 28.2.2008 per la camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 19.2.2008, un’ampia memoria difensiva con la quale, in buona sostanza, si evidenziava la piena ed esclusiva responsabilità dell’U.S. Foggia in ordine alla mancata disputa della suddetta gara e l’assoluta insussistenza della causa di forza maggiore, ritenendo che la mancanza dei documenti identificativi dei tesserati fosse da imputarsi ad una semplice dimenticanza dei propri dirigenti.

In particolare si evidenziava come:

- la denuncia di furto non era stata presentata lo stesso 2.2.2008 alla stazione dei Carabinieri di Scafati bensì due giorni dopo alla Questura di Foggia;
 - la tessera federale intestata al calciatore Tempesta Leonardo, che figurava nella denuncia come una di quelle sottratte, risultava nella distinta di gara relativa alla partita Foggia/Cassino del 16.2.2008 (quindi in epoca successiva al presunto furto);
- e, in conclusione, chiedeva che, riconoscendo la responsabilità dell’U.S. Foggia s.r.l. in ordine alla mancata disputa della gara Scafatese/Foggia del 2.2.2008, fosse inflitta alla stessa la sconfitta con il punteggio di 0-3.

La società Foggia, in data 27.2.2008, controdeduceva sostenendo che:

- nell’immediatezza dei fatti, il dirigente accompagnatore della società pugliese aveva informato

sia i dirigenti della Scafatese sia, soprattutto, il direttore di gara;

- a carico del medesimo dirigente sussisteva solo l'obbligo di informare il direttore di gara di quanto accaduto, avendo poi 90 giorni di tempo per formalizzare la denuncia di furto. Malgrado ciò, il dirigente si era recato alla locale stazione dei Carabinieri per presentare denuncia di furto ma era stato invitato dal personale di turno a presentare la denuncia direttamente a Foggia, stante l'assenza di urgenza;

- la Scafatese, in quanto società ospitante, doveva ritenersi responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico all'interno dell'impianto ma, pur essendo stata informata dell'accaduto, non aveva provveduto a chiamare le forze dell'ordine affinché accertassero i fatti;

- la tessera federale del calciatore Tempesta era stata erroneamente inclusa nell'elenco dei documenti rubati;

e, in conclusione, chiedeva, che venisse rigettato il reclamo proposto dalla Scafatese Calcio e confermata integralmente la decisione del Giudice Sportivo impugnata.

Nella camera di consiglio del 28.2.2008, la Corte, esaminati gli atti, mandava gli stessi alla Procura Federale affinché venisse acquisito ogni utile elemento informativo in ordine a quanto accaduto presso il campo di calcio comunale di Scafati il 2.2.2008, con particolare riferimento all'asserito furto di tutte le tessere ed i documenti d'identità ad eccezione della tessera federale relativa al calciatore Leonardo Tempesta.

In data 16.4.2008, la Procura Federale restituiva gli atti a questa Corte unitamente alla relazione relativa all'istruttoria, dalla quale si evinceva che non vi era prova certa del furto dei documenti. Lo stesso signor Alberto Mangano, dirigente accompagnatore dell'U.S. Foggia ed estensore della denuncia, ascoltato dalla Procura in data 5.4.2008, era giunto per deduzione alla conclusione di aver subito un furto, convinto di aver portato con sé i documenti ma non avendoli poi trovati nella valigetta nello spogliatoio; nella sua audizione, comunque, il Mangano, non usava mai il termine "*furto*" dei documenti, ma parlava sempre di "*smarrimento*".

La Procura Federale evidenziava anche il fatto che le tessere riutilizzate dopo la denuncia erano molte, e non soltanto quella del calciatore Tempesta. Il dirigente Mangano, sentito anche su questo argomento, aveva riferito, dapprima, che trattavasi di duplicati con lo stesso numero di quelli smarriti, per poi non essere in grado di rispondere quando l'ufficio inquirente gli aveva contestato il fatto che per altri tesserati i numeri delle nuove tessere rilasciate dalla Lega erano diversi da quelli delle vecchie.

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta dalla Procura Federale, in base alla quale appare più verosimile l'ipotesi della dimenticanza o dello smarrimento dei documenti da parte dei dirigenti dell'U.S. Foggia piuttosto che quella del furto degli stessi da parte di ignoti.

Considerato che, come principio generale dell'ordinamento giuridico, l'onere della prova dei fatti spetta alla parte che li adduce a sostegno della propria tesi.

Considerato che la società U.S. Foggia non è stata in grado di approntare un idoneo quadro probatorio – o quantomeno indiziario, corroborato dalle tipiche caratteristiche di gravità, precisione e concordanza – a sostegno della tesi del furto dei documenti, dovendosi così ritenere non invocabile l'esimente della causa di forza maggiore.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Scafatese Calcio S.r.l. di Scafati (Salerno), e, per l'effetto, annulla l'impugnata delibera infliggendo la sanzione sportiva della perdita della gara su indicata per 0 -3 a carico della società U.S. Foggia.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. OMODEO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.09.2008 ED AMMENDA DI € 1.000,00 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. NONCHÉ DELL'ART. 10 C.G.S. (GIÀ 8 C.G.S.) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 4.4.2008)

Il ricorso, debitamente proposto, prende le mosse dalla sanzione della inibizione (fino al 30.9.2008) e dell'ammenda di € 1.000,00, irrogata al signor Omodeo Alberto, quale presidente della società "Valenzana Calcio S.r.l." a seguito del deferimento del Procuratore Federale e in forza del provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale del 4.4.2008, per i seguenti fatti:

il signor Omodeo Alberto avrebbe promosso l'organizzazione di alcune partite amichevoli finalizzate alla selezione di giovani calciatori per la partecipazione al Campionato Nazionale "Primavera" della stagione calcistica 2008/2009. A tal fine, avrebbe creato un gruppo di lavoro composto dai signori Petrone Vito (con il ruolo di selezionatore), Donatacci Nicola (osservatore) e l'avvocato Donatacci Fabio (consulente legale).

Tali gare, in particolar modo, quella svoltasi il 27.2.2007, presso il Centro Sportivo "Lascaris" di Pianezza (TO) contro la squadra juniores del Lascaris, non venivano autorizzate dalla F.I.G.C. e mancavano dei necessari nulla osta delle società di appartenenza dei calciatori convocati e tesserati per altre società, tra cui la A.S. Biellese 1902.

La C.D.N., ritenuta la responsabilità oggettiva del signor Omodeo Alberto, ha accolto il deferimento della Procura Federale ed ha irrogato la sanzione oggi reclamata.

Il signor Omodeo Alberto propone reclamo avverso detto provvedimento adducendo le argomentazioni che si sintetizzano nella assoluta e inconfutabile insussistenza delle violazioni attribuite al ricorrente, per assenza di ogni coinvolgimento dello stesso rispetto ai fatti contestati.

Il signor Omodeo, infatti, riconosce di avere promosso, anche a mezzo stampa, l'idea e la volontà di creare una squadra per partecipare al Campionato Primavera, ma contesta di avere mai dato disposizioni, o incaricato alcuno di promuovere un incontro di calcio finalizzato a "provini" per giovani calciatori, né, tantomeno, quello in questione del 27.2.2007 del Lascaris, organizzato, esclusivamente, dai signori Petrone Vito, Donatacci Fabio e Donatacci Nicola. Il tutto supportato da una precipua analisi delle testimonianze rese alla Procura Federale in sede ispettiva dai singoli interessati alla vicenda.

Pertanto il ricorrente chiede la riforma della decisione della C.D.N., in via principale, il proscioglimento da ogni addebito con annullamento integrale delle sanzioni comminate in primo grado, in subordine una congrua e sensibile riduzione delle sanzioni medesime.

La tesi relativa all'incolpazione promossa dalla Procura Federale e recepita dal giudice di prime cure non è, in base alla documentazione prodotta, supportata da un esaustivo impianto probatorio; essa si poggia su mere illazioni che non possono consentire l'accoglimento di detta tesi, conseguentemente, non può essere confermata la pronuncia di prime cure che si limita a recepire le tesi della Procura senza sottoporle ad un vaglio critico e non riscontrando, alla luce delle testimonianze, l'assenza di un nesso di causalità.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo, come sopra, proposto dal signor Omodeo Alberto e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL’ALLENATORE MANGONE AMEDEO ED AL CALCIATORE DE STEFANO MATTIA, SEGUITO GARA PERGOCREMA/PAVIA DEL 4.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008)

Con rituale ricorso l’A.C. Pavia ha adito la C.G.F. avverso le sanzioni indicate in epigrafe.

La squalifica veniva comminata all'allenatore dell'A.C. Pavia, signor Mangone Amedeo, per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro nella gara "Pergocrema - Pavia" del 4.5.2008, con espulsione diretta e per il calciatore dell'A.C. Pavia, signor De Stefano Mattia, per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco, anche in questo caso con espulsione diretta del giocatore.

La società "A.C. Pavia Srl" ha proposto, in data 6.5.2008, reclamo, per quanto riguarda l'allenatore, argomentando che il suo comportamento, sia per il tono, che per lo scambio di battute tra l'arbitro e lo stesso, rientrava nel contesto di una civile discussione tesa a far comprendere all'arbitro un comportamento di gioco rimarchevole perpetuato dai giocatori del "Pergocrema". Perciò stesso, la frase pronunciata nel contesto va intesa non come offensiva, ma di semplice risposta ad una precedente affermazione del direttore di gara.

Per quanto attiene il calciatore De Stefano Mattia, la espulsione veniva comminata con eccessiva afflittività poiché, sia per il risultato (3-0 per il Pergocrema), che per il momento (38° min. 2° tempo), non vi era nel gesto del ricorrente quella violenza e quella intenzionalità tale da meritare l'espulsione.

La società "A.C. Pavia S.r.l." chiede, tra l'altro, l'ammissione della visione di un filmato nel quale tale azione di gioco viene riprodotta.

La società ricorrente chiede, pertanto, di annullare la squalifica dell'allenatore signor Amedeo Mangone ed, in subordine, di ridurre la sanzione nei confronti dello stesso, nonché di ridurre la sanzione nei confronti del calciatore Mattia De Stefano.

Va, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità della richiesta prova televisiva, che – come è noto – può trovare accoglimento esclusivamente quando la fattispecie non sia stata oggetto del referto arbitrale. Nel caso di specie, come puntualizzato in precedenza, la vicenda era stata “ricordata” nel referto determinando, in tal modo, l'inammissibilità della prova.

Va, però, riconsiderata la sanzione irrogata al signor Mangone in quanto, proprio da quanto refertato, non può considerarsi il comportamento dello stesso come offensivo, ma esso deve qualificarsi come irriguardoso, con la conseguente riduzione della squalifica da due ad una giornata. La sanzione inflitta al signor De Stefano appare congrua.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo, come sopra proposto dall’A.C. Pavia di Pavia, riduce ad 1 giornata di gara effettiva la squalifica inflitta all’allenatore Mangone Amedeo.

Conferma nel resto la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Becchetti Dr. Alfredo Maria, Conte Prof. Emanuele, Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto, Scino Avv. Mario Antonio – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 4) RICORSO DELL’A.S. LUCCHESI LIBERTAS AVVERSO LE SANZIONI:**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE ALL’ALLENATORE SIG. BRAGLIA PIERO;**
 - **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE ALL’ALLENATORE IN SECONDA SIG. ISETTO MAURO;**

➤ **AMMENDA DI €5.000,00 ALLA SOCIETÀ A.S. LUCCHESE LIBERTAS,
SEGUITO GARA LUCCHESE/PISTOIESE DEL 04.05.2008**

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 189/C del 5.5.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento i sigg.ri Piero Braglia e Mauro Isetto nonché la società A.S. Lucchese Libertas hanno impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 189/C del 5.5.2008 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti Serie C/1 Lucchese/Pistoiese, veniva inflitta la squalifica per due gare effettive agli allenatori Braglia e Isetto, nonché l'ammenda di €5.000,00.

Gli appellanti eccepivano l'incongruità della sanzione in relazione a quanto realmente accaduto, deducendo che il comportamento nei confronti del direttore di gara non fosse offensivo e che gli episodi contestati alla Società non fossero connotati da particolare gravità.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

In effetti, il comportamento gravemente offensivo e lesivo è stato realmente posto in essere dai tesserati che hanno rivolto, come risulta dal referto arbitrale, ripetutamente frasi offensive all'arbitro; altrettanto evidenti in base alla documentazione sono i fatti contestati alla società.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati in relazione a precedenti decisioni.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Lucchese Libertas di Lucca.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL PEScina VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE BETTINI DARIO SEGUITO GARA VIBONESE/PEScina DEL 4.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008)

Con ricorso, ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 190/C del 6.5.2008, con il quale, in relazione alla gara del Campionato di Calcio Serie C2 – Girone C - Vibonese/Pescina Valle del Giovenco del 4.5.2008, veniva inflitta al calciatore Bettini Dario la sanzione della squalifica per due gare effettive.

La sanzione veniva irrogata in quanto "il calciatore già sostituito alzatosi dalla panchina rientrava sul terreno di gioco per protestare contro una decisione dell'arbitro al quale rivolgeva una frase offensiva".

La società appellante eccepiva l'incongruità della squalifica, deducendo, quali motivi d'impugnazione, "eccessività e spropositatezza" della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Bettini Dario; configurabilità della condotta ascritta allo stesso come meramente irrispettosa verso il Direttore di gara e non propriamente offensiva; confronto con autorevoli precedenti giurisprudenziali su casi analoghi, richiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata ovvero, commutare la sanzione residua in ammenda, nella misura minima prevista dal C.G.S..

Il collegio, in considerazione dei motivi di ricorso e dei precedenti della Corte Federale di Giustizia in materia, ritiene equa la riduzione della sanzione nei confronti del calciatore Bettini Dario per i fatti addebitati ad una giornata di squalifica.

Invero, è possibile riscontrare nel comportamento posto in essere dal Bettini, come emerge dalle risultanze in atti, esclusivamente un atteggiamento irrispettoso e non offensivo nei confronti del Direttore di gara e per tale circostanza si ritiene equa, in base alla precedente giurisprudenza, la squalifica di una sola giornata.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Pescina Valle del Giovenco di Pescina (L'Aquila), e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bettini Dario ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL CALCIATORE NIELSEN BILLE NICKI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA SEGUITO GARA LUCCHESE/PADOVA DEL 3.5.2008 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERRETTI" (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 134/TB del 5.5.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento il calciatore Bille Nicki Nielsen, tesserato a titolo temporaneo in favore della A.S. Lucchese Libertas S.r.l. di Lucca, proveniente dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria, propone ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 134/TB del 5.5.2008 con il quale, in relazione alla gara del Campionato di Calcio Nazionale "D. Berretti" del 3.5.2008 (finali nazionali), veniva inflitta allo stesso la sanzione della squalifica per otto gare effettive.

La sanzione veniva irrogata "per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco; espulso, rivolgeva all'arbitro frasi reiteratamente offensive spingendolo con entrambe le mani sul petto e facendolo indietreggiare; abbandonando il terreno di gioco si toglieva la maglia lanciandola verso gli spalti e rivolgeva al pubblico reiterate frasi offensive".

Il ricorrente avverso tale decisione proponeva il ricorso, così motivando il proprio comportamento: "*sicuramente censurabile, ma la sanzione comminatami appare sproporzionata soprattutto se valutata all'interno del contesto in cui tutto è accaduto ed alle conseguenze di un gesto istintivo...(omissis)...la suddetta sanzione dovrà essere scontata nel corso della prossima stagione, con la prima squadra della mia nuova società e ciò potrebbe compromettere seriamente la possibilità di trovare occupazione per la stagione 2008/2009*".

Il ricorrente, pertanto, richiedeva l'accoglimento del ricorso e conseguentemente la rideterminazione della decisione del Giudice Sportivo nella misura che la Corte vorrà stabilire.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto disatteso in mancanza di elementi probatori idonei a contestare gli addebiti indicati nei referti arbitrali.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa deve ritenersi congrua.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Nielsen Bille Nicki.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELL'A.C. CARPENEDOLO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPENEDOLO/CALCIO CARAVAGGESE DEL 4.05.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008)

Nel proprio ricorso, la società Carpenedolo S.r.l. reclama contro la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo perché durante la gara del 4.5.2008 cori offensivi di contenuto razzista sono stati indirizzati verso un giocatore di colore della squadra ospite, e perché l'arbitro era stato fatto oggetto di insulti e di tentativi di aggressione da parte di persone riconducibili alla società ospitante.

Il ricorso argomenta soltanto contro il primo addebito, contestando l'attendibilità del referto arbitrale per tre motivi: in primo luogo perché un verbale del responsabile dell'ordine pubblico non conferma la circostanza; in secondo luogo perché i tifosi del Carpenedolo avrebbero inviato ad un

giornale locale una lettera nella quale negavano di aver intonato cori razzisti; in terzo luogo perché tra i tifosi vi sono alcune persone di colore, il che ad avviso del reclamante renderebbe impossibile l'atteggiamento razzista della tifoseria.

Dei primi due motivi non risultano allegare prove, mentre per il terzo motivo sono inviate alcune fotografie degli spalti gremiti.

La C.G.F. osserva che, in questo come in molti altri casi, il procedimento sportivo non prevede che la descrizione di fatti sanzionabili prodotta dall'arbitro e dagli altri ufficiali di gara possa essere posta in dubbio con qualsivoglia prova contraria. Già per questo solo motivo, dunque, non è possibile procedere ad alcun esame delle argomentazioni avanzate dalla reclamante e occorre rigettare il ricorso.

Nel caso in questione, però, la mancanza della documentazione annunciata nel ricorso e l'assoluta inconsistenza degli argomenti avanzati consiglia di riconsiderare l'entità della sanzione in senso afflittivo, giacché il ricorso, oltre che infondato, appare anche inutile e pretestuoso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Carpenedolo S.r.l. di Carpenedolo (Brescia). Ridetermina la sanzione dell'ammenda in €20.000,00.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL SIG. BOTTAZZI ANDREA (DIRIGENTE A.C. CARPENDOLO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. FINO AL 31.07.2008 SEGUITO GARA CARPENDOLO/CALCIO CARAVAGGESE DEL 4.05.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008)

Il signor Bottazzi Andrea dirigente della società Carpenedolo ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo, che con Com. Uff. n. 190/C del 6.5.2008 infliggeva la sanzione dell'inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. fino al 31.7.2008.

Il ricorso sostiene il "fattivo comportamento del Bottazzi" fondandosi su un passaggio del referto arbitrale nel quale per la verità non v'è traccia di collaborazione con il giudice di gara, giacché riferisce del rifiuto di ottemperare all'indicazione di sedersi in panchina e si conclude con un grave insulto.

Riporta poi alcune sanzioni inflitte a dirigenti per irregolarità analoghe a quella contestata al Bottazzi, che sarebbero state di entità inferiore e non avrebbero finora mai impedito ad un presidente di prendere parte al mercato di luglio.

La Corte osserva che la gravità del comportamento del ricorrente appare correttamente valutata dal Giudice Sportivo, a norma dell'art. 19 lett. h) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Bottazzi Andrea.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 24 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete